



COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
CURA ED EDUCAZIONE
DI MINORI DI ETÀ' DA 0 A 36 MESI.**

Approvato con deliberazione consiliare n° 29 del 30.09.2003

Modificato con deliberazione consiliare n° 6 del 29.01.2004

Publicato all'Albo Pretorio dal 18.02.2004 al 04.03.2004

Modificato con deliberazione consiliare n° 51 del 29.11.2004

Publicato all'Albo Pretorio dal 20.12.2004 al 4.1.2005

Modificato con deliberazione consiliare n° 33 del 15.11.2010

Publicato all'Albo Pretorio dal 10.12.2010 al 25.12.2010

Art. 1 Oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina la concessione ed erogazione di assegni alle famiglie da destinarsi al miglioramento delle condizioni di educazione e cura di minori residenti di età da 0 a 36 mesi.

Art. 2 Individuazione delle situazioni di miglioramento delle condizioni di educazione e cura

1 - Sono considerate “situazioni di miglioramento di condizioni di educazione e cura per i minori” le seguenti situazioni:

- a) accesso continuativo a servizi pubblici e privati per la prima infanzia (asilo nido, tata familiare, madre di giorno, etc.);
- b) maggiore presenza di uno dei genitori del minore a seguito di modificazione/cessazione del rapporto di lavoro, in relazione alla nascita del bambino, e che abbia comportato una diminuzione del reddito familiare;
- c) affidamento del minore a soggetti terzi idonei;

2 - Le situazioni di cui al precedente comma sono documentate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente l'assegno, ovvero da altra idonea documentazione.

Art. 3 Beneficiari dell'assegno

1 - Sono beneficiari dell'assegno le famiglie dei minori di età tra 0 e 36 mesi non frequentanti la scuola dell'infanzia, che si trovino in una delle condizioni di cui all'art.2, comma 1, ed in cui almeno uno dei genitori del minore sia residente, alla data della domanda, da almeno dodici mesi nel territorio comunale ed in possesso di un ISEE, riferita all'intero nucleo familiare, non superiore al limite annualmente fissato dalla Giunta Comunale.

2 - Sono altresì beneficiari dell'assegno anche i genitori adottivi che si trovano in una delle situazioni di cui al precedente art 2 e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3 - Nelle ipotesi di accesso continuativo del minore presso strutture con le quali questo Ente ha in atto una convenzione, l'erogazione dell'assegno, nella misura di cui al successivo art.4, dovrà avvenire a favore del Gestore pubblico o privato dell'asilo nido.

Art. 4 Misura dell'assegno

1 - La misura dell'assegno mensile è fissata, unitamente ai limite ISEE, dalla Giunta Comunale tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda e di concessione dell'assegno

1 - Gli interessati presentano le domande al Comune – Ufficio di segreteria.

2 - La domanda, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del precedente art.2 e dalla necessaria documentazione per l'individuazione dell'ISEE del nucleo familiare, ha valenza per l'intero periodo di fruizione del beneficio.

3 - La concessione del beneficio è disposta a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, per tutto il periodo di permanenza delle condizioni “di situazione” e “di reddito”, che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

4 - L'erogazione dei benefici è disposta in rate semestrali posticipate, previa verifica del permanere delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio e di quelle fissate annualmente dalla Giunta Comunale.

5 – Nelle ipotesi di cui al precedente art.3 comma 3, sono fatte salve diverse modalità di accesso e di erogazione del beneficio, concordate con l'Ente gestore della struttura convenzionata.